

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 6 ottobre 2020

**Plenaria**

**74ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### **VERIFICA DEI POTERI**

***Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto, proclamata nella regione Puglia***  
(Approvazione della relazione)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 15 gennaio, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno 2019, nonché dell'8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo, 19 maggio (pomeridiana), 25 maggio, 7 e 22 luglio e nella seduta pubblica del 24 settembre 2020.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto, ricordando che nella seduta pubblica del 24 settembre scorso la Giunta ha deciso, a maggioranza, di proporre al Senato di deliberare l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.

Si sofferma in particolare sulle motivazioni della deliberazione adottata.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il testo della bozza di relazione è stato distribuito nei giorni scorsi a tutti i componenti della Giunta, dichiara aperta la discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che la parte conclusiva della proposta di relazione contiene, a suo avviso, motivazioni che risultano in contrasto stridente con quanto deliberato dalla Giunta nella seduta pubblica del 24 settembre scorso. In particolare, le conclusioni che il relatore sottopone alla Giunta non contengono sufficienti elementi di motivazione a sostegno della decisione di annullare l'elezione della senatrice Minuto nella regione Puglia. Questa circostanza ha un indubbio rilievo perché impedisce all'Aula – che dovrà decidere definitivamente sulla questione – di avere conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Giunta a proporre l'annullamento di una elezione.

Il testo elaborato dal relatore non mette infatti in evidenza le argomentazioni tecnico-giuridiche della vicenda a sostegno di quanto deliberato, limitandosi ad una sorta di motivazione per *relationem*, nella quale si richiama l'orientamento assunto dalla Giunta in ordine alle consimili vicende relative alle regioni Toscana e Piemonte.

Di fronte agli aspetti rilevati, pertanto, reputa che il testo della relazione dovrebbe essere integrato con delle motivazioni coerenti e conformi rispetto a quanto la Giunta ha deciso; in alternativa, si dovrebbe valutare la sostituzione del relatore con altro senatore.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) richiede alcuni chiarimenti sulla natura dell'atto che la Giunta è oggi chiamata ad approvare, se esso abbia un contenuto giuridico innovativo oppure consista in una mera presa d'atto rispetto ad una deliberazione già adottata.

Il PRESIDENTE, nel ricordare quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 del Regolamento per la verifica dei poteri, fa presente che la relazione contiene le motivazioni in ordine alla decisione adottata in camera di consiglio dalla Giunta nella seduta pubblica del 24 settembre scorso, decisione che non può essere evidentemente modificata.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), ricordato l'articolo 11 del Regolamento per la verifica dei poteri, sottolinea che non vi sono le condizioni per poter procedere eventualmente alla sostituzione del relatore con altro senatore. Infatti, la proposta avanzata dal relatore Pillon è stata approvata dalla Giunta nella seduta del 22 luglio scorso, nonché confermata all'esito della seduta pubblica del 24 settembre scorso. Pertanto, il senatore Pillon continua ad essere legittimamente il relatore per la regione Puglia.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), nel concordare con le osservazioni del Presidente, ritiene che la Giunta nella seduta odierna sia chiamata ad una sorta di presa d'atto rispetto ad una determinazione circa l'annullamento dell'elezione della senatrice Minuto che non è più possibile modificare. Eventuali obiezioni e rilievi potranno senz'altro essere proposti e valutati durante la successiva discussione in Assemblea.

Alla luce di tali considerazioni, invita pertanto a procedere alla votazione sulla relazione.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*), pur non nascondendosi che la vicenda presenti alcune anomalie, concorda con quanto emerso già in precedenza circa l'impossibilità di sostituire il relatore con altro senatore, dato che questa ipotesi viene espressamente contemplata dal Regolamento per la verifica dei poteri solo quando viene respinta dalla Giunta una proposta del relatore originariamente individuato. Tuttavia, tale circostanza non si è verificata dal momento che la proposta del relatore Pillon è stata approvata dalla Giunta.

Concorda infine con le precisazioni svolte dal Presidente in merito alla natura della relazione che la Giunta è chiamata ad approvare nella seduta odierna.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva che in alcuni passaggi del testo elaborato dal relatore potrebbe essere opportuna qualche doverosa precisazione dal momento che si tratta della relazione della Giunta e non di una relazione che resta della titolarità esclusiva del relatore che l'ha redatta.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione, invita il relatore ad un intervento di replica.

Il relatore, senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), prende atto delle osservazioni poste dal senatore Grasso che, pur legittime in via astratta, non sono comunque tali da indurlo ad una modificazione o integrazione del testo da lui elaborato. Tale conclusione, a suo giudizio, risulta motivata dalla peculiarità della vicenda che è stata esaminata dalla Giunta, che, nella seduta del 22 luglio scorso, ha approvato la sua proposta di accoglimento del ricorso ed apertura della procedura di contestazione, confermandogli l'incarico di relatore.

Proprio in ossequio alle determinazioni della Giunta, pertanto, ha inteso sottoporre a tale organo una relazione perfettamente identica nelle motivazioni a quella su cui la Giunta stessa si è già favorevolmente espressa nella predetta seduta del 22 luglio.

Alla luce di tali considerazioni, conferma il testo della relazione già posto in distribuzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) insiste affinché le proprie proposte siano accolte per una necessaria integrazione della relazione, ribadendo che non è possibile una motivazione che si limiti a rinviare a decisioni assunte dalla Giunta nelle regioni Piemonte e Toscana. Peraltro, a suo avviso, tali decisioni adottate in queste Regioni dovrebbero essere comunque allegate alla relazione della Giunta che sarà trasmessa all'Aula.

Il PRESIDENTE rileva che il testo della relazione predisposto dal senatore Pillon è esaustivo e riassume il lungo e complesso *iter* innescato dal ricorso elettorale presentato nella regione Puglia, nonché tiene nel dovuto conto tutte le tesi giuridiche che si sono contrapposte; la relazione pertanto risponde ai requisiti previsti.

Tiene inoltre a precisare che non vi sono state, né vi sono attualmente le condizioni per poter procedere alla sostituzione del relatore originariamente individuato nella regione Puglia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento per la verifica dei poteri. Infine, fa presente al senatore Grasso che quanto discusso e deliberato dalla Giunta in merito alle regioni Piemonte e Toscana costituisce un dato perfettamente conoscibile, alla luce dei resoconti sommari pubblici delle sedute. Gli argomenti di dissenso formulati dal senatore Grasso potranno essere ripresi e discussi nella fase successiva dell'*iter* in Assemblea.

Previa verifica del prescritto numero legale, pone successivamente ai voti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la relazione predisposta dal senatore Pillon.

La Giunta approva a maggioranza.

***Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone, proclamato nella regione Campania***

(Approvazione della relazione)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno e 11 settembre 2019, nonché dell'8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo, 19 maggio (pomeridiana), 25 e 26 maggio, 7, 22 e 23 luglio, 4 agosto e nella seduta pubblica del 24 settembre 2020.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone, ricordando che nella seduta pubblica del 24 settembre scorso la Giunta ha deciso, a maggioranza, di proporre al Senato di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.

Si sofferma in particolare sulle motivazioni della deliberazione adottata.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il testo della bozza di relazione è stato distribuito nei giorni scorsi a tutti i componenti della Giunta, dichiara aperta la discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) sottopone al relatore e alla Giunta alcune precisazioni ed integrazioni al testo della relazione nell'ottica di mettere nella dovuta evidenza la complessa e lunga istruttoria svolta dal Comitato per la revisione dei verbali e delle schede. Inoltre, sottolinea

che il riferimento contenuto ad una deliberazione dell'altro ramo del Parlamento non sia pertinente, anche tenuto conto che gli atti relativi non sono disponibili alla Giunta. Un ulteriore elemento che, a suo avviso, dovrebbe essere espunto dal testo attiene al passaggio che fa riferimento alla mancata verifica sulle schede valide che sono state macerate.

In virtù di queste considerazioni preliminari, propone che il testo della relazione, nella parte dedicata all'istituzione di un Comitato per la revisione dei verbali della regione, sia modificato nel senso di sottolineare che in data 5 marzo 2019 la Giunta ha deliberato la costituzione di un Comitato avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della regione Campania, ad iniziare da quelli che presentavano maggiori anomalie e discordanze.

In un primo controllo svolto dagli uffici di segreteria della Giunta sui dati elettorali contenuti nei verbali e nelle tabelle di scrutinio di tutte le 5.286 sezioni della regione, sono stati effettivamente riscontrati errori, discordanze e anomalie, motivo per cui sono state selezionate per le successive verifiche ed eventuali correzioni 457 sezioni.

Il Comitato ha svolto la sua attività fino al 22 luglio 2020, cioè per oltre 16 mesi. La mole di verifiche effettuate testimonia l'accuratezza con cui il mandato ricevuto è stato espletato. Giova riportare alcuni numeri: si è trattato di una verifica articolata in 18 riunioni, effettuata sui verbali e sulle tabelle di scrutinio di 457 sezioni elettorali e su 2.855 schede scrutinate. Il Comitato ha quindi puntualmente esperito il riscontro sui verbali, sulle tabelle di scrutinio fino alla revisione delle schede quando ritenuto opportuno.

Da questa intensa e meticolosa attività sono emerse incongruità nelle operazioni elettorali di diverse sezioni elettorali, «consistenti nell'inversione, nell'attribuzione dei voti fra le liste e all'interno delle coalizioni, nella non parificazione del numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, in corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti alle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali» (seduta del 19 maggio 2020).

È stato anche riscontrato che n. 2.797 schede votate in sei sezioni sono state erroneamente distrutte tramite invio al macero. Il Comitato ha ampiamente riflettuto sulle ripercussioni derivanti dall'avvenuta distruzione di alcune schede elettorali; «in seno al Comitato è prevalso comunque l'orientamento a dare seguito agli accertamenti istruttori», «in particolare, per quanto concerne le sei sezioni elettorali per le quali non è stato possibile esaminare le relative schede si è ritenuto di effettuare un approfondimento scrupoloso dei relativi verbali e tabelle di scrutinio» (seduta del 19 maggio 2020). In tale decisione è stata tenuta in doveroso conto la sentenza n. 197/2007 del Consiglio di Stato che tratta proprio il caso dell'attendibilità di «strumenti di prova diversi» (quali sono verbali e tabelle di scrutinio) nel caso di distruzione delle schede.

I dati verificati dal Comitato mostrano una differenza sostanziale rispetto ai dati di proclamazione che quindi necessitano di essere rettificati

prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla legge elettorale.

Al termine dei lavori del Comitato il relatore originariamente individuato, senatore Lucio Malan – «pur non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza» (seduta del 22 luglio 2020) – ha presentato una relazione conclusiva basandosi su quanto emerso, ovvero «i dati dei verbali integrati dalle rettifiche individuate dal Comitato di revisione» (seduta del 22 luglio 2020). La relazione concludeva che, rispetto ai dati di proclamazione, «ottiene un seggio Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia» (seduta del 22 luglio 2020).

La differenza (come si nota nelle tabelle allegate alla relazione) è dovuta ad un maggiore resto (283 voti) in favore di Liberi e Uguali rispetto a Forza Italia.

Il relatore senatore Malan ha anche richiesto (19 maggio 2020) di riesaminare le schede valide di 11 sezioni che mostrano difformità superiori ai 10 voti, richiesta rigettata dalla Giunta.

La relazione Malan è stata respinta a maggioranza il giorno 23 luglio 2020, generando la sostituzione del relatore, una nuova relazione a cura del senatore Adriano Paroli e l'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

In conclusione, chiede che il testo della relazione sia modificato nel senso esposto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) prende la parola per richiamare l'attenzione sull'avvio dei lavori della seduta di Aula, chiedendo pertanto un aggiornamento dei lavori della Giunta.

Il PRESIDENTE reputa che vi siano le condizioni per proseguire i lavori previsti nell'odierna seduta della Giunta, dato che non sono previste concomitanti votazioni nella seduta dell'Assemblea.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, cede la parola al relatore con un intervento di replica.

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), osserva che il testo della relazione deve essere necessariamente sintetico, pur dando spazio a tutte le tesi che si sono contrapposte ed alle attività svolte dalle parti. Per tali ragioni, la richiesta di modifica proposta dal senatore Grasso risulta eccessivamente analitica. Rileva inoltre che il riferimento ad una vicenda sostanzialmente analoga presso la Camera dei deputati ha una sua pertinenza in merito alla vicenda che ha investito la Giunta nella regione Campania.

Nel confermare che il Comitato per la revisione dei verbali e delle schede – coordinato dal relatore originariamente individuato, senatore Malan – ha condotto una istruttoria lunga ed articolata, reputa che molti dei rilievi avanzati dal senatore Grasso potranno essere opportunamente di-

scussi e valutati nella fase successiva di esame in Assemblea, impegnandosi personalmente ad evidenziarli in quella sede.

Alla luce di tali considerazioni, conferma il testo della relazione già posto in distribuzione.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la relazione predisposta dal senatore Paroli.

La Giunta approva a maggioranza.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 RGNR – n. 22357/2019 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), fa presente che in data 15 luglio 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ambientali e di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Luigi Cesaro, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Napoli – sezione del Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale n. n. 8491/2016 R.G.N.R. – n. 22357/2019 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, per il reato di associazione di tipo mafioso (articoli 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, del codice penale) commesso dal 2007 in poi e per il reato di scambio elettorale politico-mafioso continuato (articoli 81, 110 e 416-*ter*, commi primo e secondo), del codice penale relativamente alle elezioni amministrative del Comune di Sant'Antimo, commesso in epoca antecedente e prossima al 6-7 maggio 2012 e all'11 giugno 2017 fino al 25 giugno 2017.

In particolare il parlamentare, in concorso con altri, avrebbe favorito il *clan* Puca, in cambio di appoggio in occasione delle competizioni elettorali, fungendo da interlocutore tra il *clan* e la politica locale, turbando lo svolgimento delle competizioni elettorali svoltesi nel Comune di Sant'Antimo dal 2007 in avanti con l'intervento sulla formazione delle liste, sulla compravendita di voti con la corresponsione di somme di denaro, sull'attribuzione di incarichi di governo o dirigenziali nell'ambito del Comune a persone indicate dal *clan*.

La richiesta del Giudice per le indagini preliminari ha ad oggetto 21 conversazioni intercettate sulle utenze in uso ai signori Luigi Vergara, Antimo Cesaro e Francesco Di Lorenzo e a bordo delle autovetture dei signori Luigi Vergara e Francesco Di Spirito. Si segnala che, rispetto alla richiesta del PM relativa a 25 conversazioni, nell'ordinanza se ne escludono 4 di tenore familiare con il fratello Antimo Cesaro.

Le intercettazioni a carico di Luigi Vergara sono state richieste il 30 settembre 2016 a seguito della denuncia di una funzionaria del settore urbanistica dell'UTC di Marano di Napoli, impegnata all'epoca in ispezioni sull'area del Piano degli insediamenti produttivi (PIP) realizzato da un'impresa dei fratelli del senatore Cesaro, Aniello e Raffaele, commessa in quel momento oggetto di indagine da parte del ROS. La denuncia riguardava il tentativo da parte del Vegara di ammorbidire i controlli e l'invito a soprassedere rispetto alle irregolarità riscontrate, profilando anche un incontro con il senatore Cesaro. Veniva quindi instaurato un procedimento autonomo, il n. 8491/16 all'esame e, in seno a questo, venivano autorizzate nel marzo del 2017 varie attività di intercettazione tra cui quelle su Antimo Cesaro e Francesco Di Lorenzo.

Per quanto riguarda le captazioni relative a Francesco Di Spirito, la richiesta era stata avanzata il 23 novembre 2016 nell'ambito dell'indagine sul PIP di Marano al fine di valutare la natura del coinvolgimento del Di Spirito nella vicenda (risultato poi estraneo) poiché all'epoca aveva contattato la funzionaria di Marano interessandosi alle ispezioni ed era emerso che suo cognato aveva avuto l'incarico da Raffaele Cesaro di sovrintendere ai lavori oggetto delle ispezioni.

I rapporti con il senatore Cesaro emergono, per quanto riguarda le intercettazioni di Vergara e Di Spirito, a partire dal 16 gennaio 2017, rispettivamente tre e due mesi dopo l'avvio delle attività intercettive, quando viene captato un dialogo da cui si evince che Vergara avrebbe ricoperto il ruolo di commissario cittadino per Forza Italia in vista delle elezioni comunali di Sant'Antimo del giugno 2017. Le intercettazioni di Vergara evidenziano che egli aveva rapporti d'affari con esponenti del *clan* Puca e che esisteva un meccanismo clientelare finalizzato a soddisfare gli interessi del *clan*.

Secondo il Giudice per le indagini preliminari, le circostanze dimostrano la casualità delle intercettazioni in cui sono presenti interlocuzioni con il parlamentare, la cui presenza nell'auto del Vergara era imprevedibile; continua il Giudice per le indagini preliminari, «laddove *il terzo* sia l'obiettivo perseguito dall'indagine, la presenza di eventuali contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può bloccare l'attività captativa». Inoltre sulla base degli elementi investigativi raccolti sul Vergara sono state autorizzate il 14 e il 6 marzo 2017 attività di intercettazione sulle utenze di Antimo Cesaro e di Francesco Di Lorenzo sui quali si sono concentrate le indagini in virtù del loro ruolo centrale nei fatti investigati. Viene evidenziato infine anche che le conversazioni in cui compare il parlamentare sarebbero minimali rispetto alla mole delle registrazioni.



Conclude il Giudice per le indagini preliminari sostenendo che «la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indica che lo strumento captativo era diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare. Da quanto sopra consegue che è da escludersi qualsivoglia unidirezionalità delle investigazioni [...] e che le intercettazioni vanno qualificate come casuali».

Le conversazioni per cui viene chiesta l'autorizzazione sono le seguenti: 19 intercettate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara (progg. 253, 297 e 299 del 21 e del 22 ottobre 2016; prog. 902 del 22 ottobre 2016; prog. 5319 del 5 febbraio 2017; prog. 5351 del 6 febbraio 2017; prog. 5371 del 6 febbraio 2017; prog. 12720 del 6 febbraio 2017; prog. 16647 del 7 marzo 2017; prog. 16653 del 7 marzo 2017; prog. 8223 e 8226 del 27 marzo 2017; prog. 5858, 6202,6203 e 6212 del 14, 20 e 22 febbraio 2017; prog. 7082 dell'8 marzo 2017; prog. 7119 del 9 marzo 2017; prog. 20318 del 3 aprile 2017; prog. 20333 del 3 aprile 2017; prog. 20342 del 3 aprile 2017; prog. 8666 del 4 aprile 2017; prog. 8961 del 7 aprile 2017; prog. 9052 dell'8 aprile 2017; prog. 11039 del 13 maggio 2017); una intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito (prog. 186 del 1° dicembre 2016); una intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo (prog. 16100 del 27 giugno 2017).

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dalla senatrice Anna Maria Bernini, per le quali è stata convocata presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), fa presente che in data 24 settembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui la senatrice Anna Maria Bernini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione all'avvio della procedura di mediazione n. 2018/2020 presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Si evince dalla documentazione depositata dalla senatrice Bernini, inerente alla predetta procedura di mediazione, che la controversia in atto ha ad oggetto le dichiarazioni rese dal dottor Nicola Porro, dal dottor

Alessandro Sallusti, dal dottor Piero Sansonetti e dall'onorevole Anna Maria Bernini nel corso delle puntate del programma televisivo *Quarta Repubblica* (condotto dal dottor Porro), in onda il 6 ed il 13 luglio 2020, nei confronti dei dottori Antonio Esposito e Claudio D'Isa.

Si precisa che gli istanti Antonio Esposito (Presidente di sezione della Corte di Cassazione) e Claudio D'Isa hanno fatto parte della sezione feriale che ha pronunciato la sentenza n. 35729 del 2013, assunta nell'ambito della vicenda giudiziaria nota come «vicenda Mediaset» o «processo Mediaset» nelle cronache giornalistiche; con la predetta sentenza, tra le altre statuizioni, è stato rigettato il ricorso del senatore Silvio Berlusconi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano emessa in data 8 maggio 2013, che aveva confermato la condanna, inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza emessa il 26 ottobre 2012, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Secondo i dottori Esposito e D'Isa, nel corso delle puntate del 6 e il 13 luglio 2020 del programma televisivo *Quarta Repubblica*, il conduttore dottor Nicola Porro ed i suoi ospiti avrebbero operato una ricostruzione «distorta ed ingannevole» dei fatti relativi alla citata vicenda, con commenti fuorvianti e diffamatori, lesivi della loro immagine e reputazione.

In estrema sintesi, ad avviso degli istanti, nel corso della trasmissione del 6 luglio 2020 (peraltro anticipata e pubblicizzata dal quotidiano *Il Giornale* attraverso un articolo in prima pagina dal titolo «NUOVO AUDIO CHOC...il giudice di Berlusconi: »gli devo fare il mazzo«...stasera a Quarta Repubblica le testimonianze su Esposito: odio anticav., prima della sentenza»), sarebbero stati utilizzati dal conduttore diversi elementi – tra i quali alcune dichiarazioni del defunto giudice Amedeo Franco e di tre dipendenti di un albergo di Ischia – in maniera fuorviante, finalizzata ad avallare l'esistenza di un complotto anti Berlusconi e a discreditarla sentenza emessa nel 2013; si sarebbero inoltre susseguite plurime affermazioni diffamatorie da parte degli ospiti dottori Sansonetti e Sallusti.

Nel corso della puntata di *Quarta Repubblica* del 13 luglio 2020, oltre al dottor Sallusti e al dottor Sansonetti veniva invitata anche la senatrice Anna Maria Bernini.

All'inizio della trasmissione, annunciata dal titolo «Nuovo documento sulla sentenza Berlusconi», il conduttore dottor Porro riportava – ad avviso degli istanti in maniera sintetica, generica e non conforme al contenuto – le contestazioni sollevate da questi ultimi nella richiesta di rettifica del 30 giugno 2020, inerente alle affermazioni del defunto giudice Amedeo Franco (mandate in onda nella citata puntata del 6 luglio); successivamente, il dottor Porro riportava la notizia della denuncia avanzata dal dottor Esposito nei confronti di tre dipendenti dell'albergo di Ischia che avevano attribuito a quest'ultimo gravi affermazioni nei confronti di Silvio Berlusconi (testimonianze trasmesse nella precedente puntata del 6 luglio), mandando nuovamente in onda le dichiarazioni degli interessati.

Riferiscono gli istanti che la senatrice Bernini pronunciava a tale proposito i seguenti commenti: «un accanimento mai visto né a livello nazio-

nale né internazionale»; «questo è l'unico processo che riesce ad andare a buon fine perché tutti gli altri sono finiti miseramente»; «Però – lo ripeto – questa non è una eccentricità, questa è una violazione di tutti i precetti democratici costituzionali... se viene meno la terzietà del giudice, lei capisce è una cosa terribile il venir meno dell'indipendenza del giudice significa la totale perdita della credibilità della magistratura»; «una commissione d'inchiesta che finalmente faccia chiarezza proprio su quello che voi state raccontando, cioè su questi intrecci, questi nodi gordiani tra politica e giustizia»; «lo scontro più enorme dopo la sentenza del 2013 è quella del 27.11.2013 quando in Senato Berlusconi è stato scacciato in maniera indecente, illegittima, indegna, sulla base di una sentenza che ora si dimostra totalmente infondata... perché quello che la sinistra non è riuscita a fare per 24 anni, cioè, battere Berlusconi, lo si è fatto per mano magistratuale, questa è la vergogna, questo è lo scontro, che noi dobbiamo raccontare con una commissione di inchiesta».

Nel corso della trasmissione facevano peraltro seguito ulteriori dichiarazioni del dottor Sallusti e del dottor Sansonetti.

Precisa, inoltre, che la disciplina procedurale relativa ai casi di insindacabilità andrebbe analogicamente applicata anche alle fattispecie inerenti alla mediazione, attesa l'indispensabilità di tale fase processuale.

Il relatore propone, infine, di fissare un termine di quindici giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, per le quali è stato convocato presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma***

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), fa presente che in data 14 maggio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il senatore Franco Mirabelli ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad alcune sue affermazioni per le quali è stato convocato dall'Organismo di Mediazione forense di Roma.

In particolare il senatore Mirabelli espone di aver ricevuto da parte di Gastaldi Maria Rita (anche a titolo di rappresentante della omonima ditta individuale), Colazingari Umberto e Seven Gate S.r.l., Frisoni Anna Maria e impresa commerciale «Free beach», Franzolini Mauro, Contu Azzurra,

Contu Giordana e eredi di Contu Mara, Consorzio Castelporziano 98 l'invito alla partecipazione alla mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma (incontri fissati per il 18 maggio 2020 e 28 luglio 2020).

L'oggetto della richiesta di mediazione riguarda le affermazioni da lui rilasciate durante una trasmissione della rete televisiva LA 7, in relazione alla problematica delle infiltrazioni mafiose nella gestione delle attività del litorale romano, dalle quali gli istanti ritengono di essere stati diffamati e per le quali – di conseguenza – intendono procedere per il ristoro dei danni.

Il senatore Mirabelli, non essendo stata avanzata da parte dell'autorità che dovrà procedere all'espletamento della Mediaconciliazione richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, ritenendo che le sue affermazioni rientrino nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, chiede che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, sia sottoposta al Senato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della medesima.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Laura Bottici, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BALBONI (*FdI*), fa presente che il Tribunale di Massa, in composizione monocratica – Sezione penale, con lettera pervenuta il 10 agosto 2020, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 3717/2013 R.G.N.R. – n. 193/2019 R.G. Dib. nei confronti della senatrice Laura Bottici.

In data 1° settembre 2020 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea il 2 settembre 2020.

Il procedimento penale a carico della senatrice Bottici ha ad oggetto le opinioni da lei espresse nel corso di un'intervista rilasciata nel settem-

bre 2013 all'emittente locale Tnews 24 in cui avrebbe offeso la reputazione degli amministratori e del sindaco di Carrara, Angelo Andrea Zubani, in merito ai loro rapporti con gli imprenditori del marmo e alle indagini avviate dalla Procura di Massa sulla cosiddetta evasione alle cave. La questione riguarda il contributo sull'estrazione del marmo che è dovuto al Comune di Carrara in misura proporzionale al valore del marmo. Grazie ad un accordo firmato il 29 luglio 2009 dalle associazioni di categoria e dal Comune, tale valore è stato fissato a una cifra inferiore all'effettivo valore di mercato producendo un vantaggio per gli imprenditori del marmo e un danno per le casse comunali.

Il Tribunale di Massa, dopo un'indagine sulla vicenda e la richiesta di rinvio a giudizio del PM del 17 febbraio 2015, emetteva il 25 giugno 2015 una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del sindaco e della Giunta dell'epoca perché il fatto non sussiste.

Nell'intervista in oggetto la senatrice Bottici ha pronunciato la seguente frase: «...nell'unico intervento che ho fatto in Senato su questo argomento, ho dichiarato che spesso i rapporti tra l'amministrazione e gli imprenditori locali che si occupano di cave, sono pseudo-mafiosi. Questo vi dice come io possa pensarla sull'argomento». Si precisa che la parlamentare ha svolto tale intervento il 4 luglio 2013 in Aula in seno alla discussione congiunta dei disegni di legge 587 e 588 (Legge europea 2013 e Legge di delegazione) e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (Relazioni sulla partecipazione all'UE).

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Il Presidente Gasparri esce dalla sala Koch.  
Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.*

***(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), fa presente che Il Tribunale ordinario di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 3 settembre 2020, pervenuta il successivo 14 settembre, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003,

n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 28002/2020 R.G.N.R. – n. 16065/2020 R.G. G.I.P., pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta in data 15 settembre 2020 ed è stata annunciata in Assemblea il 16 settembre 2020.

La vicenda origina da una querela presentata dalla dottoressa Rossanna Calzolari, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Milano, in data 3 giugno 2020 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativa a una dichiarazione rilasciata il 25 aprile 2020 dal senatore Gasparri all'agenzia di stampa Adnkronos sull'operato della dottoressa Calzolari e contenente la seguente frase: «Ma questa Calzolari in che mondo vive? Cosa aspetta il CSM per radiarla dalla magistratura? Chiedo pubblicamente che il CSM la cacci su due piedi».

Il riferimento è al fatto che la dottoressa Calzolari, in qualità di magistrato del Tribunale di sorveglianza di Milano, ha concesso la detenzione domiciliare nel paese di Platì (Reggio Calabria) al detenuto Domenico Perre in considerazione della sua condizione di cardiopatico che, in caso di contagio da Covid-19, ne avrebbe messo seriamente a rischio la salute e la vita.

Il senatore Gasparri ha quindi sottolineato che anche Domenico Perre è stato tra i rapitori dell'imprenditrice Alessandra Sgarella e che non gli risultava che a Platì vi fossero strutture sanitarie all'avanguardia per le cure cardiologiche.

I *social media* più diffusi, quali *Twitter* e *Facebook*, hanno ripreso la dichiarazione dandole ampia risonanza e «scatenando» diversi commenti volti per lo più ad attaccare la dottoressa Calzolari, generando quello che lei stessa definisce nella querela «un vero e proprio linciaggio mediatico».

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) fa presente che in data odierna i lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si sono sovrapposti con quelli della Commissione ambiente. Prospetta l'opportunità che

il Presidente verifichi in futuro tali possibili sovrapposizioni, evitando di convocare la Giunta in concomitanza con le sedute di una delle Commissioni parlamentari.

Il PRESIDENTE fa presente che è impossibile accogliere la richiesta del senatore Crucioli in quanto il numero delle Commissioni permanenti, di quelle bicamerali e delle Commissioni di inchiesta rende di fatto impossibile evitare la sovrapposizione in taluni casi dei lavori della Giunta con quelli di altri organi parlamentari.

Peraltro la prospettazione del senatore Crucioli – secondo cui la Giunta dovrebbe verificare le convocazioni delle Commissioni – può essere considerata sotto un altro punto di vista, nel senso che anche i Presidenti di altre Commissioni dovrebbero, in tale ottica prospettica, tener conto dei lavori della Giunta.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 431, di martedì 6 ottobre 2020, seduta plenaria n. 74 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a pagina 18, dal paragrafo: «SUI LAVORI DELLA GIUNTA» fino alle parole di pagina 19: «tener conto dei lavori della giunta» deve essere inserito a pagina 17 dopo le parole: «Il seguito dell'esame è quindi rinviato».